

# Accordo di programma

## PER LA DISCIPLINA DEL REGIME TRANSITORIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE

tra

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, rappresentato dal **Ministro pro tempore On. Alfonso Pecoraro Scanio**;

**Associazione Nazionale Comuni Italiani**, con sede legale a Roma, Via dei Prefetti, 46 - 00186, cod. fiscale n° 80118510587, qui di seguito denominata "ANCI" - nella persona del **Leonardo Domenici** nella sua qualità di **Presidente**, che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche**, con sede legale a Milano, Via Gattamelata, 4 - 20129, P.IVA 03428790962, qui di seguito denominata "ANIE" - nella persona del **Dott. Guidalberto Guidi** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Federdistribuzione**, con sede legale a Milano, Viale Majno, 42 - 20129, nella persona del **Dott. Paolo Barberini** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile - Confcommercio**, con sede legale a Milano, Corso Venezia, 49 - 20121, qui di seguito denominata "ANDEC" - nella persona dell'**Avv. Maurizio Iorio** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Confederazione italiana della la piccola e media industria - CONFAPI**, con sede legale a Roma, via della Colonna Antonina 52 00186 Roma, nella persona del **Dott. Paolo Luigi Maria Galassi** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Confesercenti**, con sede legale a Roma, Via Nazionale, 60 - 00184, nella persona del **Dott. Marco Venturi** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici Dischi Affini** - qui di seguito denominata "ANCRA" - **Confcommercio**, con sede legale a Roma, Piazza G. G. Belli, 2-00153, nella persona del **Dott. Francesco Panerai** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ANCC- COOP** con sede legale a Roma, via Guattani, 9 - 00161, nella persona del **Dott. Aldo Soldi** in qualità di **Presidente** e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri conferitigli;


**Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti - ANCD** con sede legale a Roma, via Guattani, 9 - 00161, nella persona del **Dott. Camillo De Berardinis** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli;

**Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini - ASSOFERMET** con sede legale a Milano, Corso Venezia, 47/49 -

20121 nella persona del **Dott. Roberto Lunardi** nella sua qualità di **Presidente** che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

**Premesso che**

- A. il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti (di seguito RAEE), stabiliva l'avvio del sistema di gestione dei RAEE al 13 agosto 2006;
- B. il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in legge 3 agosto 2007 n. 127, ha prorogato fino all'emanazione del decreto di attuazione del registro dei produttori e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 l'avvio a regime del sistema di gestione dei RAEE;
- C. in data 5 novembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DM 25 settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE", ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 (di seguito Regolamento);
- D. in vista dell'entrata a regime del sistema all'art. 16 del citato regolamento è stato previsto un apposito regime transitorio;
- E. ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, art. 6 lett. a), spetta ai Comuni assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio, mentre, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, art. 7, spetta ai produttori di AEE provvedere al ritiro dei RAEE dai centri di raccolta ed all'invio ai centri di trattamento;
- F. ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, art. 10, comma 1 e art. 20, comma 4, i produttori di AEE sono tenuti a finanziare le operazioni di trasporto dai centri di raccolta e le operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici e che, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, art. 10, comma 2, e il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il



2

trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici, che peraltro ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del Regolamento tale disposizione si applica anche nel regime transitorio;

- G. ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, art 10, comma 1 e art. 20, comma 4, i produttori di AEE adempiono all'obbligo di legge istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE, e che ai sensi del relativo art. 13 comma 8 i produttori istituiscono un Centro di Coordinamento, di seguito C.d.C., nella forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, e rispondente alle disposizioni specifiche del Regolamento;
- H. ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera h), del Regolamento, il C.d.C. elabora un programma annuale di prevenzione e attività, che contiene indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE;
- I. ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 151/05 i distributori devono assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, se di tipo e funzione equivalenti della nuova apparecchiatura fornita (cd. "ritiro uno contro uno"), provvedendo successivamente al trasporto presso i centri di raccolta pubblici o privati, ai quali conferiscono gratuitamente i RAEE ritirati dai consumatori; i distributori, pertanto, potrebbero assumere un ruolo centrale nel sistema "a regime" di gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici.

#### Considerato che

- A. allo stato attuale il ritiro uno contro uno da parte dei distributori presenta diversi profili di criticità, legati alla mancata previsione, nella normativa, della possibilità di emanare specifiche disposizioni recanti semplificazioni amministrative per la gestione dei RAEE da parte di tali soggetti;
- B. si renderebbe opportuno prevedere la possibilità, al fine di garantire la massima intercettazione ed il recapito presso i centri comunali dei RAEE che originano dalle utenze domestiche, che siano previste disposizioni semplificate anche per la gestione dei RAEE conferiti da tali utenze a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione;
- C. nonostante gli sforzi profusi dai Comuni o da soggetti da loro delegati i centri di raccolta pubblici o privati realizzati sul territorio nazionale non sono ancora sufficienti a garantire ai distributori (o ai terzi da loro incaricati) il conferimento gratuito dei RAEE ritirati dai

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right. There are also some initials and a circled mark.

consumatori in ciascun Comune o almeno in ciascuna Provincia, e permangono forti disomogeneità tra Regione e Regione, tanto per il numero di centri di raccolta presenti, quanto per il diverso regime autorizzatorio adottato;

D. che l'immediata applicazione dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 151/05 consentirà il reperimento delle risorse economiche indispensabili ad assicurare il finanziamento del sistema, sia durante il regime transitorio, sia nel regime definitivo.

### **Le parti concordano e stipulano il seguente Accordo**

#### **Art. 1**



##### **(Premesse)**

1. Le premesse e i considerata formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto dell'accordo)**

1. Durante il regime transitorio, decorrente dal 1° settembre 2007 e sino alla conclusione dei 120 giorni previsti, i Comuni continuano a farsi carico anche delle attività che riguardano competenze in ordine ai produttori di AEE, con particolare riferimento al trasporto e trattamento dei RAEE.
2. I produttori di AEE riconoscono ai Comuni italiani per il soddisfacimento delle finalità previste dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 16 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185 il contributo forfetario, di cui all'art. 3, comma 1 del presente Accordo.
3. Il contributo di cui al comma 2 è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
  - a. Stima dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) contenuta nel rapporto Rifiuti 2006 relativa al volume totale di RAEE trattati nell'anno 2004;
  - b. Stima effettuata dalle associazioni rappresentative dei gestori dei servizi di igiene urbana, degli impianti di trattamento (pervenute in ANCI con note protocollate del 26 settembre 2007) e dai Sistemi Collettivi partecipanti al CdC relativa al costo in Euro per tonnellata delle attività di trasporto dai centri di raccolta e di trattamento dei RAEE;
  - c. Arrotondamento della cifra complessiva in accordo tra le parti.



0668009309

4. Il contributo complessivo di cui ai punti precedenti è stabilito in 10 milioni di Euro.
5. Le parti convengono sull'opportunità che siano individuate ed avviate attività di coordinamento tra il CdC e ANCI ai fini dell'avvio del regime definitivo di gestione dei RAEE che avrà inizio al termine del periodo transitorio, mentre oltre tale periodo – come espressamente indicato nel Regolamento all'art. 16 comma 5 – il sistema sarà disciplinato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 25 Luglio 2005 n. 151 e dal Regolamento e sarà ulteriormente definito dall'accordo di programma di cui all'art. 10, comma 2 lettera a) del medesimo Regolamento, una volta che questo sia stato stipulato.

### Art. 3

#### (Obblighi delle parti)

1. I produttori di AEE si impegnano a corrispondere ad ANCI, per il tramite del CdC, il contributo quantificato espressamente al comma 4 dell'art. 2 del presente Accordo a parziale ristoro dei costi sostenuti dai Comuni per il trasporto e la gestione dei RAEE durante il regime transitorio e per la realizzazione di Centri di raccolta RAEE nelle aree non provviste, così come stabilito dal Regolamento e alla copertura dei costi relativi ai servizi connessi a questi scopi, in base a quanto stabilito dall'art. 5 del presente Accordo. ANCI accettando il contributo dichiara assolto l'obbligo di cui all'art. 16 del Regolamento.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a proporre l'emanazione di disposizioni legislative che consentano di individuare, con apposita normativa tecnica e nel rispetto delle direttive comunitarie, modalità semplificate per il ritiro e la gestione dei RAEE da parte dei distributori, nonché per la gestione dei RAEE conferiti dalle utenze domestiche a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione.
3. Le organizzazioni rappresentative dei distributori si impegnano a collaborare con ANCI e con i Sistemi Collettivi istituiti dai produttori di AEE al fine di avviare efficacemente il regime transitorio, contribuendo a definire idonee soluzioni alle attuali problematiche logistico-operative e opportune modalità di comunicazione al consumatore presso il punto di vendita. Ulteriori forme di collaborazione finalizzate all'attuazione del D.lgs. 151/05 nel periodo transitorio potranno essere individuate da ANCI e proposte ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei RAEE al fine di sperimentare e individuare idonee soluzioni alle attuali problematiche logistico-operative.

0668009309

4. Per gli scopi di cui al presente Accordo le parti ed in particolare le organizzazioni della distribuzione forniranno ad ANCI i dati in loro possesso relativi all'ubicazione delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali specializzati di rilevanti dimensioni.
5. L'ANCI si impegna a comunicare al Ministero dell'Ambiente e all'APAT, entro 180 giorni dalla firma del presente Accordo, una lista dei centri di raccolta sul territorio nazionale finalizzati alla gestione dei RAEE.
6. I produttori si impegnano a comunicare al Ministero dell'ambiente e all'Apat, entro 180 giorni dalla firma del presente Accordo, una lista degli eventuali centri di raccolta privati distribuiti sul territorio nazionale e finalizzati alla gestione dei RAEE.

#### Art. 4





##### (Criteri e modalità di trasferimento ai Comuni del contributo forfetario)

1. Con apposita convenzione stipulata tra ANCI e il CdC, contestualmente alla firma del presente accordo vengono stabiliti i criteri e le modalità di trasferimento ai Comuni del contributo forfetario di cui al comma 4 dell'art. 2. Il riparto ai Comuni avverrà sulla base dei dati dai medesimi forniti ad APAT e relativi al Modello Unico di Dichiarazione (MUD) dell'anno 2007.
2. L'insieme dei servizi che ANCI erogherà in favore dei Comuni, utili all'avvio ordinato del sistema di gestione dei RAEE, e delle attività di monitoraggio e di assistenza tecnica e le spese di gestione delle attività della convenzione di cui al comma 1, nonché tutte le spese conseguenti, relative all'effettiva erogazione ai singoli Comuni delle quote rispettivamente spettanti, sono finanziate nei limiti delle risorse del contributo di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente Accordo.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiederà all'APAT di mettere tempestivamente a disposizione dell'ANCI i dati MUD relativi all'anno 2007.
4. I Comuni che non hanno correttamente trasmesso i dati MUD 2007 relativi ai RAEE raccolti e trattati saranno esclusi dal calcolo dei contributi, salvo verifica.

#### Art. 5

##### (Percentuali di riparto del contributo forfetario)

1. Il contributo complessivo, al netto delle spese previste all'art. 4 comma 2, è così ripartito:  
    π 70 % ai Comuni quale contributo forfetario;



π 30% alla realizzazione dei Centri di raccolta Comunali nelle aree non servite. Per tale fine ANCI, in accordo con i produttori, pubblicherà entro 180 giorni dalla firma del presente Accordo un invito pubblico rivolto ai Comuni a presentare, anche per il tramite dei soggetti da loro delegati, progetti per la realizzazione di nuovi centri di raccolta e/o per l'adeguamento di quelli esistenti ai fini dell'ottimizzazione delle operazioni di gestione dei RAEE.

#### Art. 6

#### (Impegni per l'accordo a regime)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 5 del Regolamento, durante il periodo transitorio i produttori di AEE, attraverso i propri Sistemi Collettivi aderenti al CdC, ed ANCI si impegnano a negoziare i contenuti dell'accordo di programma di cui all'art. 10, comma 2 lettera (a) del Regolamento, al fine di dettagliare il funzionamento a regime del sistema, i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.
2. Ai fini di garantire la continuità dei servizi di gestione dei RAEE l'eventuale periodo che dovesse intercorrere tra la fine del regime transitorio e la stipula dell'Accordo a regime, sarà assoggettato alle condizioni di gestione individuate dall'Accordo ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 10 del Regolamento.

#### Art. 7

#### (Controversie)

1. Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.




Roma, \_\_\_\_\_

**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**


-----

**Il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani**


-----




Il Presidente della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche

  
-----


Il Presidente della Confederazione italiana della la Piccola e Media Impresa

  
----- X


Il Presidente di Federdistribuzione

  
-----


Il Presidente dell'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile

  
-----

Il Presidente di Confesercenti *x delega*

  
-----

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici  
Dischi Affini

  
-----

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori

  
-----

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti

  
-----

Il Presidente dell'Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio, metalli non  
ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini

  
-----